

Art. 68

1. I membri del Parlamento ***non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni¹***.
2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto ***per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza²***.
3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

¹ Secondo il contesto dell'intero articolo è riferito al lavoro parlamentare espresso nelle sedi parlamentari e si riferisce agli altri membri del Parlamento e di qualsiasi altra istituzione, non nei confronti degli elettori sovrani (si veda anche la nota all'art. 67)

² L'immunità dei parlamentari è costituzionale ma non assoluta. La flagranza di reato non la prevede